

Codice A1905A

D.D. 23 dicembre 2015, n. 993

L.R. 34/2004 - Programma d'intervento per le attività produttive 2011/2015 - Asse 3 (Internazionalizzazione), Misura 3.1 "Contratto d'insediamento". Attrazione di investimenti esteri in Piemonte - Grandi Imprese. Approvazione nuova scheda tecnica di misura.

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta regionale n 12-1874 del 28/12/2005 è stato approvato (in applicazione dell'art. 6 l.r. 22/11/2004 n. 34) il "Programma 2006/2008 per le attività produttive", prorogato al 31/12/2010 con deliberazione n. 16-10721 del 9/2/2009;

- tale Programma risulta articolato in 6 Assi di intervento dotati, ciascuno, di un numero variabile di strumenti di intervento (denominati "misure");

- nell'ambito dell'Asse 3 (Internazionalizzazione) risulta prevista una misura, rubricata con la sigla INT 2 e denominata "Contratto di insediamento e sviluppo", strumento di tipo negoziale finalizzato ad incentivare l'insediamento in Piemonte di nuove imprese e di nuove attività produttive;

- gli artt. 8 e 11 della L.R. 34/2004 attribuiscono alla Giunta regionale la competenza a definire i contenuti tecnici, i beneficiari, i requisiti d'accesso e le procedure attuative degli strumenti d'intervento (misure) programmati nonché a dettare disposizioni in materia di controlli, revoche e monitoraggio degli interventi attivati; con deliberazione n. 90-7616 del 26/11/2007 la Giunta regionale ha ottemperato con quanto disposto dagli artt. 8 e 11 della L.R. 34/2007;

- con deliberazione n. 36-2237 in data 22 giugno 2011, modificata con deliberazione n. 34 - 2830 del 07/11/2011, la Giunta regionale ha approvato il Programma pluriennale di intervento per le attività produttive riferite al periodo 2011/2015 nell'ambito dell'Asse 3 del suddetto programma viene riproposta la misura 3.1 denominata 'Contratto di insediamento';

Richiamata la DGR n. 9 - 2018 del 05.08.2015 con la quale si stabiliva:

1) la chiusura dell'operatività dello strumento approvato con determinazione n. 189 del 19/07/2010 e successivamente modificato con determinazione n. 259 del 04/10/2010;

2) di approvare la nuova scheda generale di misura finalizzata a favorire l'atterraggio e lo sviluppo di investimenti da parte di imprese a controllo estero, con nuovi insediamenti o espansioni di stabilimenti produttivi, centri di ricerca e centri servizi che generino nuova occupazione qualificata, sostenendo progetti di ricerca e sviluppo o investimenti iniziali da realizzarsi presso la sede oggetto di intervento; tale scheda è stata predisposta conformemente alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara che alcune categorie di aiuti sono compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (in GUUE L187 del 26 giugno 2014) entrato in vigore il 1° luglio 2014 e che sostituisce il Regolamento (CE) n. 800/2008;

3) la dotazione finanziaria iniziale della suddetta Misura 3.1 - Sezione "Attrazione di investimenti in Piemonte - Grandi imprese - pari a € 8.000.000,00 di risorse regionali, derivanti da somme attualmente non utilizzate di cui:

a) € 4.000.000.000 di risorse regionali già trasferite a Finpiemonte S.P.A. in forza della D.G.R. n. 27 - 2713 del 12.10.2011 e determinazione n. 78 del 26.02.2013, ma non utilizzate nell'ambito della misura contratto di insediamento, approvato con determinazione n. 189 del 19/07/2010 e n. 259 del 04/10/2010,

b) € 4.000.000,00 di risorse regionali di cui all'impegno 3959/2015 (reimputazione ex D.lgs 118/2011 dell'impegno n. 4426/2011) assunto sul Cap. 286761 con determinazione n. 597 del 30/11/2011;

4) di affidare la gestione della misura in essere a Finpiemonte S.p.a. (soggetto in house della Regione Piemonte) nel rispetto di quanto previsto dalla vigente Convenzione Quadro;

Vista la nuova scheda di tecnica di Misura 3.1 Contatti di insediamento in attuazione alla D.G.R. n. 9.2018 del 05.08.2015, che regola i criteri e le modalità operative di accessibilità alle fonti di finanziamento delle grandi imprese estere non ancora presenti, o espansioni di multinazionali già presenti sul territorio piemontese;

IL DIRIGENTE

Visti:

l'art. 95 2° comma dello Statuto;

l'art. 17 della l.r. n. 23/2008;

la l.r. n. 34/04;

la l.r. n. 7/2001;

la D.G.R. n. 36-2237 del 22/06/2011 modificata con D.G.R. n. 34-2830 del 07/11/2011 Programma Pluriennale di intervento per le attività Produttive 2011/2015

la D.G.R. n. 9.2018 del 05.08.2015 approvazione scheda di misura generale

determina

Per quanto riportato in premessa:

1) di approvare la nuova scheda tecnica - Misura 3.1 "Contratto di insediamento" Sezione "Attrazione di investimenti in Piemonte – Grandi imprese" - L.R. 34/04 – Programma d'intervento per le attività produttive 2011/2015 – Asse 3 (Internazionalizzazione) – nel testo allegato a far parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) di prendere atto, conformemente a quanto indicato nella D.G.R. n. 9 – 2018 del 05.08.2015, che:

- la dotazione finanziaria iniziale della suddetta Misura 3.1 - Sezione "Attrazione di investimenti in Piemonte – Grandi imprese" – è pari a € 8.000.000,00 di risorse regionali, derivanti da somme attualmente non utilizzate di cui:

a) € 4.000.000.000 di risorse regionali già trasferite a Finpiemonte S.P.A. in forza della D.G.R. n. 27 – 2713 del 12.10.2011 e determinazione n. 78 del 26.02.2013,

b) € 4.000.000,00 di risorse regionali di cui all'impegno 3959/2015 (reimputazione ex D.lgs 118/2011 dell'impegno n. 4426/2011) assunto sul Cap. 286761 con determinazione n. 597 del 30/11/2011;

- che la presente determinazione sia trasmessa ai soggetti che hanno presentato domanda di accesso al Contratto di insediamento, relativamente ai quali il procedimento non ha potuto essere concluso per effetto della D.G.R. n. 9 – 2018 del 05.08.2015 e che l'attività istruttoria delle domande di accesso al contratto di insediamento ancora in corso di esame, sia svolta nell'ambito della nuova misura in essere, e nel rispetto dell'ordine di presentazione già acquisito;

3) di dare atto che, sia la D.G.R. n. 9 – 2018 del 05.08.2015 sia la presente determinazione saranno oggetto di comunicazione alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 11 del regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014, comprensivi della sintesi delle informazioni relative al regime di aiuto, nonché del link al sito web regionale di accesso alla documentazione integrale del regime stesso, al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione;

4) conformemente a quanto indicato nella D.G.R. n. 9.2018 del 05.08.2015, di affidare la gestione della misura a Finpiemonte S.p.a. (soggetto in house della Regione Piemonte) nel rispetto di quanto previsto dalla vigente Convenzione Quadro, rinviando a successivo provvedimento la copertura delle spese di gestione prioritariamente con gli interessi maturati dalla dotazione finanziaria della misura stessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del Decreto legislativo n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Dirigente di Settore
Lucia Barberis

Visto:
Il Direttore regionale
Dott.ssa Giuliana Fenu

Allegato

L.R. 34/2004–Programma pluriennale Attività Produttive 2011/2015

Mis. INT2 “CONTRATTO DI INSEDIAMENTO”

Sezione “Attrazione di investimenti in Piemonte GRANDI IMPRESE”

SCHEDA DI MISURA

(Approvata con D.D. n. xx-xxxxx del xx/xx/2015)

1. FINALITA' E RISORSE

L'intervento rientra tra le Misure previste dal Programma Pluriennale di Intervento per le Attività Produttive 2011/2015 della L.R.34/04 e s'inserisce all'interno dell'Asse III Internazionalizzazione, Misura INT 2, Internazionalizzazione in entrata.

Obiettivo generale della presente Misura è favorire, sul territorio regionale, investimenti esteri in grado di assicurare una ricaduta in termini di occupazione e competenze, idonei a sviluppare filiere industriali e poli di eccellenza, agendo da volano per il consolidamento, la diversificazione e la qualificazione del tessuto economico.

Obiettivo specifico della presente Misura è favorire l'atterraggio e lo sviluppo, in Piemonte, di investimenti di Grandi Imprese Estere, attraverso la realizzazione di nuovi insediamenti o l'espansione di stabilimenti produttivi, centri di ricerca, centri direzionali o centri servizi già presenti in Piemonte, generando nuova occupazione qualificata.

Le risorse disponibili, stabilite con Deliberazione della Giunta Regionale 5 agosto 2015 n. 9-2018, ammontano a €8.000.000.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1 Norma che istituisce l'aiuto

Il Programma è finanziato nell'ambito della legge regionale n°34 del 2004 Asse INT, Misura 2 "Contratto di Insediamento".

Con Deliberazione della Giunta Regionale 5 agosto 2015, n. 9-2018 è stata approvata la Scheda generale di Misura del presente strumento, e con Determinazione Dirigenziale n° ... del ... è stata approvata la presente Scheda di Misura.

2.2 Compatibilità con la legislazione sugli Aiuti di Stato

Le agevolazioni previste dal Programma sono concesse ai sensi del regolamento (UE) 651/2014, e in particolare secondo quanto previsto al Capo III Sezione 1 — Aiuti a finalità regionale e al Capo III Sezione 4 — Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.

Le agevolazioni concesse ai sensi della presente Misura non sono cumulabili con altri aiuti definiti come Aiuti di Stato.

3. CONTENUTI

3.1 Beneficiari

I beneficiari della Misura sono le Grandi imprese¹ a controllo estero che intendono investire in Piemonte generando una significativa ricaduta occupazionale.

In caso di collaborazione effettiva² per progetti di ricerca con le imprese di cui al punto precedente possono essere beneficiari anche:

- 1) Organismi di ricerca³ con sede operativa in Piemonte⁴ nella misura in cui svolgano attività di ricerca collaborativa con le imprese beneficiarie di cui al primo comma;
- 2) Piccole e Medie imprese⁵ costituite sotto forma di società di capitale, con sede operativa in Piemonte⁶ e attive da almeno 2 anni, nella misura in cui svolgano attività di ricerca collaborativa con le imprese beneficiarie di cui al primo comma.

¹ Per la definizione di "Grande Impresa" si veda l'allegato 2.

² Per la definizione di "collaborazione effettiva" si veda l'allegato 2.

³ Per la definizione di "Organismo di ricerca" si veda l'allegato 2.

⁴ La sede operativa deve essere presente al momento del pagamento dell'aiuto.

⁵ Per la definizione di "Piccola e Media Impresa" si veda l'allegato 2.

⁶ La sede operativa deve essere presente al momento del pagamento dell'aiuto.

Per impresa a controllo estero si intende un'impresa il cui controllo finale⁷ (diretto o indiretto, anche attraverso società intermedie) sia esercitato da una società con sede legale e operativa esterna al territorio Italiano, e tra le cui controllanti vi sia almeno una società attiva da più di 2 anni⁸ al momento di presentazione della domanda. E' esclusa dai beneficiari qualsiasi impresa che sia in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/14⁹.

3.2 Interventi ammissibili

La Misura sostiene l'insediamento o l'ampliamento, in Piemonte, di uno stabilimento produttivo o di un centro di ricerca o di un centro direzionale o di un centro servizi, in cui sia svolta un'attività compresa tra quelle indicate all'Allegato 1, e che comporti una ricaduta occupazionale, prevalentemente qualificata, di almeno **15 addetti**¹⁰.

La ricaduta occupazionale è definita come differenza tra gli addetti presenti in azienda al termine dell'investimento (e comunque non oltre il completamento dell'anno a regime) e la media dei dipendenti presenti nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda, in entrambe i casi calcolati in termini di ULA¹¹.

Nel caso delle aziende estere già presenti in Piemonte, il calcolo della ricaduta occupazionale è effettuato con riferimento all'unità locale oggetto dell'investimento, ma al netto di eventuali riduzioni di personale effettuate presso altre sedi presenti in Piemonte direttamente o indirettamente collegate all'impresa beneficiaria.

In ogni caso gli investimenti non devono essere collegati alla chiusura, nei due anni precedenti la domanda o nei due anni successivi il completamento dell'investimento, di un'analoghi attività nello spazio economico europeo¹².

Nel calcolo della ricaduta occupazionale possono essere considerati gli eventuali rientri di personale dalla Cassa Integrazione Straordinaria, secondo le modalità di calcolo indicate al paragrafo 3.4 "Entità e tipologia delle agevolazioni".

3.3 Maggiorazioni

E' prevista una maggiorazione dell'intensità dell'agevolazione (si veda il paragrafo 3.6) quando si verifichi una delle seguenti condizioni aggiuntive:

a) Progetto di ricerca e sviluppo in collaborazione effettiva con un Organismo di Ricerca (cfr. par. 3.1)

oppure

b) Progetto di ricerca e sviluppo in collaborazione effettiva con una Piccola o Media Impresa (cfr. par. 3.1).

Le maggiorazioni sono riconosciute a condizione che i soggetti di cui sopra presentino domanda a valere sulla presente Misura, congiuntamente all'impresa estera richiedente, e rispettino le condizioni previste per la maggiorazione come riportate all'Allegato 2 - "Collaborazione effettiva".

Nel caso in cui l'organismo di ricerca o la PMI che collabora alla realizzazione del progetto non avvii o non concluda le attività di propria competenza, l'impresa beneficiaria proponente è tenuta ad accollarsi, pena la revoca dell'agevolazione, l'esecuzione di tali attività con conseguente disapplicazione della maggiorazione prevista.

3.4 Costi ammissibili

A. PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO

Costi ammissibili per Impresa Beneficiaria.

Per l'impresa beneficiaria (Grande impresa a controllo estero di cui al punto 1 del Paragrafo 3.1) sono ammissibili i costi sostenuti, entro **36 mesi** dalla data di sottoscrizione del contratto di insediamento, per la realizzazione di

⁷ Per "controllo finale" si intende la titolarità, diretta o indiretta, senza interruzione della catena di controllo, di almeno il 51% dei diritti di voto nell'Assemblea ordinaria.

⁸ Per "società attiva da più di 2 anni" si intende un'azienda che abbia chiuso almeno 2 bilanci consecutivi nel proprio Paese di origine, dimostrabili in modo oggettivo con documentazione ufficiale.

⁹ Per la definizione di "impresa in difficoltà" si veda l'Allegato 2.

¹⁰ Si considerano "addetti" i dipendenti assunti dall'impresa a tempo indeterminato e tempo determinato, escludendo dal conteggio qualsiasi tipo collaborazione esterna, sia essa con o senza P.IVA.

¹¹ Unità Lavorative Annue, per la definizione si veda l'Allegato 2.

¹² Reg. (UE) 651/14 art. 13 lett.d).

un progetto di sviluppo sperimentale e/o ricerca industriale¹³, per un ammontare di spese minimo pari a € **2.000.000**.

Le categorie di costi ammissibili sono:

- *costi del personale* (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario) nella misura in cui essi siano impiegati nel progetto di ricerca e sviluppo;
- *valore dei macchinari, delle strumentazioni e delle attrezzature*, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzate per il progetto, in proporzione al loro costo di ammortamento, noleggio o locazione (calcolato secondo i principi della prassi fiscale), nella misura massima del 10% dei costi del personale;
- *costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti*, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, nella misura massima del 10% dei costi del personale;
- *costi per materiali di consumo e forniture di prodotti analoghi* direttamente imputabili alla realizzazione dei prototipi e/o impianti pilota, inclusi componenti, e loro lavorazioni, nella misura massima del 10% dei costi del personale.

Nel caso in cui il progetto di ricerca e sviluppo sia realizzato secondo la modalità della collaborazione effettiva, coinvolgendo un Organismo di Ricerca o una Piccola o Media Impresa (cfr. par. 3.1), questi soggetti possono accedere al sostegno della Misura, per la parte di spese necessarie alla realizzazione delle attività a loro assegnate, all'interno del progetto.

Costi ammissibili per l'Organismo di Ricerca.

Per un importo minimo pari al 10% delle spese del progetto complessivo realizzato in collaborazione con l'impresa Beneficiaria, i costi ammissibili per l'Organismo di ricerca che collabora al progetto sono riferiti a:

- *costi del personale* (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario) nella misura in cui esso sia impiegato nel progetto di ricerca e sviluppo;
- *spese generali*, e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto, nella misura massima del 15% dei costi complessivi sostenuti dall'Organismo di ricerca.

Costi ammissibili per la Piccola o Media Impresa.

Per un importo minimo pari al 30% delle spese del progetto complessivo realizzato in collaborazione con l'impresa Beneficiaria, i costi ammissibili per la PMI che collabora al progetto sono riferiti a:

- *costi del personale* (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario) nella misura in cui essi siano impiegati nel progetto di ricerca e sviluppo;
- *valore dei macchinari, delle strumentazioni, delle attrezzature e impianti*, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzate per il progetto, in proporzione al loro costo di ammortamento, noleggio o locazione (calcolato secondo i principi della prassi fiscale), nella misura massima del 15% dei costi complessivi sostenuti dalla PMI;
- *costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti*, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, nella misura massima del 15% dei costi complessivi sostenuti dalla PMI;
- *costi per materiali di consumo e forniture di prodotti analoghi* direttamente imputabili alla realizzazione dei prototipi e/o impianti pilota, inclusi componenti, e loro lavorazioni, nella misura massima del 15% dei costi complessivi sostenuti dalla PMI.

¹³ Per la definizione di "Sviluppo sperimentale" e "Ricerca industriale" si veda l'Allegato 2

B. INVESTIMENTI A FAVORE DI UNA NUOVA ATTIVITA' ECONOMICA (SOLO AREE IN DEROGA ART. 107.3.C.¹⁴)

Nel caso in cui l'investimento dell'impresa beneficiaria (Grande impresa a controllo estero di cui al Par. 3.1) riguardi la realizzazione o l'espansione di uno Stabilimento, di un Centro Ricerche o di un Centro Servizi ubicato in una delle aree ammesse alla deroga di cui all'art. 107.3.c. del Trattato UE elencate all'Allegato 4, per l'impresa sono ammissibili (in alternativa ai costi per progetti di ricerca e sviluppo di cui al punto A), i costi per investimenti in attivi materiali e immateriali destinati all'avvio di una "nuova attività economica", come definita dal Reg. UE 651/14.

Per investimento a favore di una nuova attività economica si intende:

- 1) un investimento relativo alla creazione di un nuovo stabilimento oppure alla diversificazione delle attività di uno stabilimento esistente, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili¹⁵ a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;
- 2) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione.

Per gli aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori¹⁶.

Le spese ammissibili, da sostenere entro **36 mesi** dalla data di sottoscrizione del contratto, per un importo minimo pari a **€ 2.000.000** e massimo pari a € 50.000.000, sono:

- *acquisto di immobili* già esistenti nel limite massimo del 20% del progetto ammesso, o di aree già previste in strumenti urbanistici con destinazione produttiva, nel limite massimo del 10% dell'importo complessivo del progetto ammesso;
- *opere murarie e assimilate* finalizzate alla ristrutturazione dell'immobile acquistato, nel limite massimo del 30% dell'importo complessivo del progetto, o per la costruzione del nuovo immobile in area già prevista in strumenti urbanistici con destinazione industriale, nel limite massimo del 15% del progetto ammesso;
- *macchinari, impianti generici e specifici, attrezzature destinati al progetto* ammesso;
- *software e programmi informatici specifici* e dedicati alla attività produttiva, nel limite massimo del 10% dei costi complessivi del progetto ammesso.

Sono sempre escluse le spese per acquisto di suolo e per opere murarie riferite ad aree e immobili non inseriti negli strumenti urbanistici con destinazione produttiva (ovvero, non sono ammissibili i costi riferiti ad iniziative che comportano consumo di nuovo suolo, non già edificato o edificabile).

Tutte le spese possono essere sostenute tramite acquisto diretto o locazione finanziaria contenente esplicita clausola di riscatto. In tal caso, la quota ammissibile all'agevolazione è riferita al valore imponibile del bene. Per quanto riguarda terreni e fabbricati, il leasing deve proseguire per almeno 5 anni dalla data prevista per il completamento del progetto d'investimento.

3.5 Rispetto del principio di incentivazione e necessità dell'aiuto.

Le agevolazioni previste dalla presente Misura devono avere un effetto di incentivazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014. In particolare, per ritenere che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione è necessario che il beneficiario presenti domanda **prima** dell'avvio dei lavori.

Per avvio dei lavori si intende: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

¹⁴ Per consultare l'elenco delle aree ammesse alla deroga di cui all'art.107.3.c. si veda l'Allegato 4.

¹⁵ Per attività uguali o simili si intende: attività che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev. 2 di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici.

¹⁶ Art.14 del Reg. EU n°651/14.

L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.

Nel rispetto dei principi sopra enunciati, i costi, siano essi per progetti di ricerca o per investimenti iniziali e indipendentemente dal soggetto beneficiario che li sostiene, sono inoltre ammissibili solo se:

- sostenuti nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e quella di fine progetto;
- opportunamente documentati da preventivi e/o stime dettagliate;
- riferiti alla sede destinataria dell'intervento indicata in domanda;
- (nel caso di investimenti) i beni acquistati sono di nuova fabbricazione, ad eccezione del caso in cui riguardino l'acquisizione uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso;
- i beni siano acquisiti da soggetti terzi non collegati, partecipati o partecipanti, neanche in modo indiretto, rispetto al soggetto beneficiario;
- (nel caso di progetti di ricerca e sviluppo) riguardino personale dipendente del soggetto beneficiario e assunto presso la sede interessata al progetto, al momento dello svolgimento dell'attività.

3.6 Tipologia ed entità delle agevolazioni

L'agevolazione è concessa, sia nel caso di progetti di ricerca e sviluppo, sia nel caso di investimenti iniziali nelle aree in deroga all'art. 107.3.c. del Trattato, nella forma di contributo a fondo perduto.

Il contributo è riconosciuto nel rispetto delle seguenti soglie, calcolate in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL)¹⁷ sul totale delle spese ritenute ammissibili, per ciascuna categoria di spesa.

A. CONTRIBUTO PER PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO

Le percentuali di contributo riconosciute per progetti di R&S (non cumulabili con il contributo al punto B) sono le seguenti:

Soggetto	Modalità	Contributo a f.do perduto (ESL)	Limite massimo di contributo
Grande Impresa, in qualsiasi area	Senza collaborazione	25%	in base alle soglie occupazionali
Grande Impresa, in qualsiasi area	Collaborazione	40%	in base alle soglie occupazionali
Organismo di ricerca	Collaborazione	80%	€400.000
Piccola impresa	Collaborazione	60%	€ 600.000
Media Impresa	Collaborazione	50%	€ 700.000

Il massimale dell'80% previsto per gli OR è riconosciuto solo nel caso in cui gli stessi non svolgano attività economica¹⁸.

Nel caso in cui gli OR svolgano attività economica, il massimale di contributo a loro attribuibile è connesso alla loro dimensione di impresa.

B. CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI

Le percentuali di contributo riconosciute per progetti di Investimento (non cumulabili con il contributo al punto A) sono le seguenti:

¹⁷ Per la definizione e il calcolo dell'ESL si veda l'Allegato 2.

¹⁸ Ai sensi della "Comunicazione della Commissione Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01 in GUUE L 187 del 26.06.2014)" (punti 19 e ss.) rivestono carattere non economico:

- le attività di R&S svolte in maniera indipendente e volte all'acquisizione di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione, inclusa la R&S collaborativa, nel cui ambito un organismo di ricerca o l'infrastruttura di ricerca intraprendono un'effettiva collaborazione;
- l'ampia diffusione dei risultati della ricerca su base non esclusiva e non discriminatoria, ad esempio attraverso l'insegnamento, le banche dati ad accesso aperto, le pubblicazioni aperte o il software open source.

Si considerano attività economiche degli OR, ad esempio, la locazione di attrezzature o laboratori alle imprese, la fornitura di servizi a imprese o l'esecuzione di contratti di ricerca.

In ogni caso il carattere economico/non economico dell'attività degli OR è valutata per singolo progetto di ricerca alla luce dei principi espressi dalla normativa comunitaria applicabile (in particolare COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 2014/C 198/01 in GUUE L 187 del 26.06.2014).

Beneficiario	Contributo a fondo perduto
Grande Impresa non in area 107.3.c.	NON AMMISSIBILE
Grande Impresa in area 107.3.c.	10% ESL

Non possono essere concessi aiuti per investimenti al beneficiario che, nei due anni precedenti la presentazione della Pre-domanda (cfr. par 4.1), abbia chiuso la stessa attività o una attività analoga nello spazio economico europeo o che, al momento di presentazione della pre-domanda, abbia concretamente in programma di cessare la stessa attività o una analoga attività nello spazio economico europeo entro due anni.

C. SOGLIE MASSIME DI CONTRIBUTO

In tutti i casi, sia esso concesso a fronte di progetti di ricerca e sviluppo o investimenti iniziali, **il contributo a fondo perduto non può essere superiore alle seguenti soglie**, stabilite in base agli occupati generati al termine dell'investimento, da dimostrare con opportuna documentazione.

Soglie massime di contributo consentite in base agli occupati:

Ricaduta in termini di addetti	Contributo max (€)	Ricaduta in termini di addetti	Contributo max (€)
100	2.600.000	50	1.500.000
90	2.400.000	40	1.200.000
80	2.200.000	30	900.000
70	1.900.000	20	600.000
60	1.700.000	15	450.000

Ai fini del calcolo degli addetti, è possibile considerare gli **eventuali reintegri dalla Cassa Integrazione Straordinaria** risultanti al termine dell'investimento, e comunque non oltre il completamento dell'anno a regime.

Il numero di reintegri si calcola come differenza tra il numero di posizioni in CIGS al termine dell'investimento e il numero medio registrato nei 12 mesi precedenti la presentazione della pre-domanda.

Il numero di reintegri dalla CIGS viene conteggiato in misura **proporzionale** rispetto alle nuove assunzioni, e può essere utilizzato esclusivamente in maniera compensativa, rispetto ad una soglia minima di nuove assunzioni da realizzare all'interno dell'obiettivo occupazionale.

La proporzioni da rispettare tra nuove assunzioni e reintegri dalla CIGS all'interno dell'obiettivo occupazionale che si intende raggiungere sono le seguenti:

Obiettivo occupazionale da conseguire	Numero <u>minimo</u> di nuovi addetti da assumere	Proporzione tra reintegri da CIGS e nuovi addetti ¹⁹ , oltre la soglia minima
100	50	2 reintegri considerati come 1 nuovo addetto
90	45	2 reintegri considerati come 1 nuovo addetto
80	40	2 reintegri considerati come 1 nuovo addetto
70	35	2 reintegri considerati come 1 nuovo addetto
60	30	2 reintegri considerati come 1 nuovo addetto
50	25	2 reintegri considerati come 1 nuovo addetto
40	20	2 reintegri considerati come 1 nuovo addetto
30	15	3 reintegri considerati come 1 nuovo addetto
20	10	3 reintegri considerati come 1 nuovo addetto
15	10	4 reintegri considerati come 1 nuovo addetto

Tablelle esemplificativa delle soglie massime di reintegri da CIGS ammissibili:

Obiettivo occupazionale da conseguire	Numero nuove assunzioni	Proporzione tra reintegri CIGS e nuovi addetti	Riassorbimenti <u>da CIGS</u>
100	70	2 a 1	60

oppure:

¹⁹ Per il conteggio, esclusivamente oltre la soglia minima di nuove assunzioni possono essere conteggiati i reintegri da CIGS nella proporzione indicata).

Obiettivo occupazionale da conseguire	Numero nuove assunzioni	Proporzione tra reintegri CIGS e nuovi addetti	Riassorbimenti <u>da CIGS</u>
30	28	3 a 1	6

oppure:

Obiettivo occupazionale da conseguire	Numero nuovi addetti	Proporzione tra reintegri CIGS e nuovi addetti	Riassorbimenti <u>da CIGS</u>
100	40	NON AMMISSIBILE (minimo nuovi addetti = 50)	

3.6 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche

Le agevolazioni di cui alla presente Misura non sono cumulabili, sulle medesime voci di spesa, con altri aiuti concessi dalla Regione, da altri enti pubblici, dallo Stato e dall'Unione europea per le medesime iniziative.

4. PROCEDURE

4.1 Come presentare la domanda

La presente Misura opera con modalità a sportello e la valutazione dei progetti viene effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

La presentazione delle domande può essere effettuata a partire dalle **ore 10.00 del 23 dicembre 2015**, secondo le modalità descritte al presente paragrafo.

Il soggetto incaricato, per conto della Regione, della gestione del Contratto nelle sue attività dirette, strumentali e connesse, è individuato nella società *in house* Finpiemonte S.p.A. - Sede legale: Galleria San Federico 54, 10121 Torino.

Tale soggetto ha il compito di condurre, di concerto con la Regione Piemonte, tutte le fasi del progetto di insediamento, ovvero a) scouting e promozione sul territorio, b) negoziazione dei progetti, c) condivisione e segretariato tecnico nel rapporto con le istituzioni, d) ricezione, verifica di ammissibilità e valutazione delle domande, e) concessione e revoca delle agevolazioni, f) controllo e monitoraggio degli interventi realizzati.

Per accedere alla Misura è necessario contattare, in via preventiva, Finpiemonte SpA per una valutazione di massima sulla fattibilità del progetto e per l'acquisizione delle credenziali per la presentazione telematica della domanda e della modulistica per la predisposizione del dossier di domanda, ai seguenti recapiti:

Finpiemonte SpA
Galleria San Federico 54
sito web: <https://www.finpiemonte.it/urp>
E-mail: finanziamenti@finpiemonte.it
Tel: 011/5717777 - URP (lun.-ven. ore 9:00 -12:00)

Finpiemonte verifica, preliminarmente, che l'interesse manifestato dall'impresa possa essere formalizzato in una proposta di progetto coerente con le caratteristiche e le finalità della Misura, dandone comunicazione alla Regione Piemonte (Direzione Competitività Regionale) e ad eventuali altri enti e/o amministrazioni significativamente coinvolte nel progetto stesso.

In questa fase, se richiesto, Finpiemonte può erogare all'impresa, a titolo gratuito e in modo confidenziale, i servizi istituzionali di:

- assistenza nel reperimento di informazioni riguardanti l'economia regionale, le normative locali, nazionali e comunitarie utili alla costituzione della società, all'inquadramento dell'attività, alla ricerca di potenziali partner e fornitori, allo sviluppo dell'idea progettuale nel contesto regionale specifico;
- assistenza per la definizione delle linee generali del progetto e per la verifica di compatibilità con lo strumento, con le politiche regionali e le normative nazionali e comunitarie in materia di aiuti di stato e su materie analoghe;
- accompagnamento nelle attività di negoziazione e di rapporto con gli Enti pubblici locali e non, con le autorità competenti per il rilascio di autorizzazioni e permessi;
- attività di segretariato tecnico dei tavoli di lavoro per il coordinamento di enti coinvolti, il rilascio di permessi e autorizzazioni, e in generale attività di assistenza finalizzata alla semplificazione e snellimento delle procedure burocratiche;

- supporto per la definizione del quadro finanziario di sostegno, anche attraverso gli Istituti di credito convenzionati;
- orientamento nelle fase di predisposizione e presentazione del Business Plan, e successivo sviluppo (in autonomia) del progetto (avvio, realizzazione investimenti, ecc).

Successivamente allo svolgimento delle verifiche di massima preliminari e di eventuali attività propedeutiche da parte di Finpiemonte, l'impresa può presentare domanda di agevolazione.

L'eventuale esito negativo della suddetta verifica preliminare non preclude all'impresa la facoltà di presentare domanda di accesso al Contratto.

L'eventuale esito positivo della suddetta verifica preliminare non impegna in alcun modo l'amministrazione regionale all'avvio del procedimento istruttorio e alla concessione dell'agevolazione.

La presentazione della domanda si sviluppa in due successive fasi:

- Fase1. Pre-domanda, da presentare per via telematica.
- Fase2. Dossier di Candidatura (Business Plan o Progetto di R&S), da presentare in formato cartaceo entro 120 giorni dall'invio della pre-domanda.

FASE 1 - PREDOMANDA: non appena l'impresa intenda attivare la procedura di accesso alla Misura, è tenuta ad inviare, per via telematica, il form di pre-domanda presente sul sito www.finpiemonte.info, nella sezione "Bandi", alla pagina corrispondente alla Misura, con le credenziali fornite da Finpiemonte.

Al termine della procedura (cd. "invio telematico"), il sistema mette a disposizione un file in formato pdf, riepilogativo dei dati della domanda, che deve essere stampato, firmato, affrancato con una marca da bollo da 16,00 euro²⁰ e recapitato a Finpiemonte, **entro 10 giorni lavorativi** dall'invio telematico, a mezzo raccomandata A/R oppure, scansionato in formato pdf completo di firme, tramite **Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo:** finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it

Alla ricezione della suddetta documentazione, Finpiemonte fornisce all'impresa apposito modulo in formato word, necessario per la redazione del Dossier di candidatura (Business Plan o Progetto di ricerca) e, ove indicato dall'impresa, fornisce apposita modulistica all'Organismo di ricerca o alla PMI coinvolti nella modalità della ricerca collaborativa per la redazione della parte di Dossier di loro competenza.

FASE 2 - DOSSIER DI CANDIDATURA: entro 120 giorni dall'invio telematico della pre-domanda, l'impresa richiedente e l'eventuale soggetto coinvolto nella ricerca collaborativa (Organismo di ricerca o PMI) sono tenuti ad inviare l'apposito Dossier di candidatura redatto secondo gli schemi forniti da Finpiemonte, timbrati e firmati in originale, a mezzo raccomandata A/R oppure, scansionato in formato pdf completo di firme, a mezzo PEC all'indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it.

4.2 Come viene valutata la domanda e comunicato l'esito

Indipendentemente dalle attività di assistenza svolte da Finpiemonte, dai tempi di presentazione della pre-domanda e dall'eventuale stato di avanzamento del progetto, il procedimento istruttorio di valutazione prende avvio **esclusivamente** alla ricezione del Dossier di candidatura inviato dall'azienda o, in presenza di un ulteriore soggetto coinvolto secondo la modalità della ricerca collaborativa (Organismo di ricerca o PMI), di entrambe i dossier previsti.

TEMPI DI ISTRUTTORIA

Il procedimento amministrativo di esame e valutazione, si conclude entro **i 90 giorni** successivi alla ricezione del Dossier di candidatura.

OGGETTO DELL'ISTRUTTORIA

Finpiemonte, avvalendosi di un apposito Comitato Tecnico²¹ e di eventuali esperti esterni, procede all'esame del progetto, verificando il rispetto dei seguenti requisiti:

²⁰ La marca da bollo, prevista dal ex D.M. 20/08/92 e s.m.i., è dovuta nella misura forfettaria di € 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento.

²¹ Il Comitato Tecnico di Valutazione è composto da membri di Finpiemonte e della Regione Piemonte, e di eventuali tecnici esterni esperti nelle materie oggetto di esame, nominati con apposito provvedimento da parte dei rispettivi enti nell'assoluto rispetto del principio dell'insussistenza di conflitti d'interesse con qualsiasi soggetto coinvolto nel progetto valutato.

Ricevibilità della domanda:

- inoltro della domanda nei termini e nelle forme previste dalla presente Scheda Tecnica;
- completezza e regolarità della domanda (compilazione integrale, presenza di tutta la documentazione prescritta, sottoscrizione, presenza del documento d'identità, ecc.).

Ammissibilità del soggetto proponente e del soggetto realizzatore

- requisiti giuridici dei soggetti (natura giuridica, partecipazioni e controllo estero, dimensione d'impresa, settore di appartenenza, requisiti legali e morali);
- requisiti tecnici del soggetto: settore di appartenenza, bilanci, sede.

Ammissibilità del progetto:

- coerenza con le politiche di sviluppo regionali;
- tipologia e localizzazione dell'intervento;
- dimensione e ricadute occupazionali;
- adeguatezza tecnico economica del soggetto realizzatore;
- fattibilità tecnico-economica del progetto (oggetto, mercato di riferimento, prospettive di sviluppo, ecc);
- congruità e pertinenza dei costi;
- cantierabilità, titoli di disponibilità, iter autorizzativi;
- sostenibilità ambientale e socio-economica del progetto di insediamento;
- cronoprogramma di realizzazione dell'intervento (compatibilità con i termini fissati dalla Scheda di Misura);
- sostenibilità finanziaria del progetto;
- compatibilità/coerenza del progetto rispetto a limitazioni oggettive o divieti imposti dalla Misura o dalle norme di riferimento.

Sia nella fase relativa alla verifica di ricevibilità, sia in quella relativa alla valutazione di merito (ammissibilità), Finpiemonte può richiedere a tutti i soggetti coinvolti nel progetto di fornire della documentazione integrativa necessaria ai fini dell'istruttoria. In particolare, il Comitato può negoziare con l'impresa richiedente revisioni, integrazioni o modifiche parziali del progetto, utili ad ampliarne le ricadute o a renderne le caratteristiche maggiormente coerenti ed efficaci rispetto alle politiche di sviluppo regionali.

L'eventuale documentazione integrativa dovrà essere fornita dal soggetto non oltre 30 giorni dalla richiesta, o entro eventuale altro termine stabilito con richiesta scritta da Finpiemonte.

COMUNICAZIONE ESITO

A seguito del completamento dell'istruttoria Finpiemonte comunica l'esito all'impresa e provvede ad informarne la Regione Piemonte, fornendo (ove il progetto risulti ammissibile) la documentazione necessaria per l'adozione del provvedimento di concessione e per la sottoscrizione del Contratto di Insediamento con l'impresa Beneficiaria, ivi compreso il calcolo per la determinazione del contributo spettante.

Nel caso in cui l'esito comunicato da Finpiemonte sia di non ammissibilità, l'impresa ha la facoltà di presentare, in forma scritta, eventuali controdeduzioni entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione.

STIPULA CONTRATTO

Il Contratto, predisposto da Finpiemonte ed approvato con Determinazione Dirigenziale dalla Regione Piemonte, è sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'impresa, dal Rappresentante della Direzione Regionale "Competitività del Sistema Regionale" nonché da eventuali soggetti terzi coinvolti nella realizzazione del progetto di insediamento.

La sottoscrizione del contratto è subordinata all'iscrizione dell'impresa beneficiaria al registro delle imprese della Camera di Commercio, qualora il soggetto realizzatore sia una società di nuova costituzione.

Nell'ambito del Contratto possono essere altresì regolamentati i rapporti tra l'impresa contraente, gli eventuali partner coinvolti con la modalità della ricerca collaborativa e/o altri soggetti pubblici coinvolti nell'investimento: nel caso in cui i rapporti tra impresa e Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza non siano esplicitamente regolamentati, il contratto dovrà indicare le condizioni che saranno rispettate in sede di successiva regolamentazione di tali rapporti, conformemente alla disciplina comunitaria in materia di ricerca collaborativa.

4.3 Come realizzare il progetto e rendicontare le spese

L'intervento può essere avviato dal giorno successivo alla presentazione del modulo telematico di domanda e deve essere ultimato entro **36 mesi** dalla data di sottoscrizione del contratto.

Le rendicontazioni delle spese devono essere presentate secondo le modalità previste sul sito www.finpiemonte.it, nella sezione “rendicontazione”, con le seguenti scadenze:

- per stati di avanzamento lavori (SAL): 30% o 60% o 90% dei costi complessivi ammissibili

oppure

- per rendicontazione unica, o conclusiva rispetto a precedenti SAL: 100% dei costi.

La rendicontazione unica o la rendicontazione conclusiva rispetto a precedenti SAL devono essere presentate entro 180 gg dalla data di ultimazione del programma (data dell'ultima spesa relativa all'investimento, sia essa una fattura di acquisto o un cedolino a dimostrazione dei costi di personale).

Alla data di presentazione del rendiconto unico o finale tutte le fatture devono risultare quietanzate tramite sistemi di pagamento tracciabili, non essendo ammessi i pagamenti in contanti e le compensazioni debiti/crediti.

Sono ammissibili a rendicontazione unicamente le spese sostenute successivamente alla presentazione del modulo di domanda telematico, e riferite a beni e/o personale presenti e/o assunti presso l'unità locale oggetto dell'investimento finanziato.

Per le spese di personale deve essere fornita opportuna documentazione idonea a comprovare la data di assunzione, i costi ed il tempo effettivamente dedicato al progetto finanziato, oltre a quanto previsto dalle regole di rendicontazione.

4.4 Come viene erogata l'agevolazione

L'agevolazione viene erogata unicamente a seguito di rendicontazione delle spese per una quota di contributo pari a quella rendicontata, sia essa per stato avanzamento lavori o per rendicontazione finale, con i seguenti vincoli relativi all'obiettivo occupazionale da conseguire:

- Per le rendicontazioni e le relative erogazioni del 30% e 60%, senza vincoli;
- Per la rendicontazione e la relativa erogazione del 90%, con erogazione vincolata al raggiungimento di almeno il 50% dell'incremento occupazionale;
- Per la rendicontazione e la relativa erogazione del 100%, con erogazione vincolata al raggiungimento del 100% dell'obbiettivo occupazionale.

L'erogazione del contributo, anche in caso di rendicontazione totale delle spese, non può in ogni caso essere superiore al 90% del valore complessivo qualora l'azienda non abbia presentato opportuna relazione finale sull'investimento e dimostrazione dell'avvenuto rispetto di eventuali vincoli previsti nel contratto, oltre a quello occupazionale (a titolo di esempio: ottenimento di eventuali autorizzazioni, ecc). L'erogazione del 10% a saldo è, inoltre, subordinata alla verifica da parte di Finpiemonte dell'investimento effettuato, tramite opportuno sopralluogo presso la sede interessata dall'investimento.

Nel caso di progetti di ricerca e sviluppo, l'erogazione finale del 100% del contributo (sia esso a saldo o in unica soluzione) è, inoltre, subordinata all'esito positivo della valutazione tecnica da parte di un esperto tecnico indipendente sul progetto e sulle attività di ricerca e sviluppo svolte.

4.5 Proroghe e variazioni di progetto

Non sono ammesse, in linea generale, variazioni ai progetti e/o proroghe.

Per motivi eccezionali e valutati nello specifico caso, la Regione Piemonte, acquisito l'eventuale parere di Finpiemonte e del Comitato Tecnico di Valutazione, può autorizzare variazioni significative al programma di investimento e al contratto sottoscritto.

Per variazioni significative si intendono sempre quelle attinenti:

- i tempi di realizzazione;
- la sede oggetto dell'investimento;
- la compagine societaria di controllo del soggetto realizzatore;
- le variazioni di spesa superiori al 20% dell'importo complessivo del progetto;
- l'obiettivo occupazionale, qualora sia riferita ad una classe di addetti per soglia di contributo differente;
- l'oggetto del progetto di ricerca e sviluppo.

Non sono considerate modifiche sostanziali le modifiche che attengono a condizioni di fornitura degli impianti e delle attrezzature, identità del fornitore diversa da quella eventualmente indicata nel progetto analitico;

modifiche ad impianti, macchinari ed attrezzature che, nel limite della spesa originariamente prevista, non alterano la natura delle attività di ricerca, variazioni di costo delle singole voci di spesa afferenti il personale nel rispetto delle qualifiche e professionalità indicate nel progetto presentato; variazioni di spesa inferiori al 20% dell'importo complessivo del progetto.

Ogni variazione in diminuzione dell'ammontare degli investimenti, anche se non comporta modifiche sostanziali agli obblighi previsti dal contratto, comporterà sempre il ricalcolo del contributo in diminuzione in base alle spese effettivamente sostenute e la restituzione di quanto eventualmente già erogato eccedente il ricalcolo.

4.6 Termini del procedimento

Nella tabella seguente vengono riportate le tempistiche previste per ogni fase riguardante l'iter di presentazione della domanda di agevolazione, di valutazione della stessa e di concessione dell'agevolazione e le scadenze da rispettare, da parte dei rispettivi soggetti coinvolti:

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza
Primo contatto e condivisione informale del progetto con Finpiemonte	Beneficiario	In qualsiasi momento, ma prima di avviare l'investimento, tramite e-mail, sito o contatto telefonico
Assistenza, orientamento e verifica informale sui requisiti di massima	Finpiemonte	Dal giorno successivo al primo contatto
Presentazione telematica della PRE-DOMANDA	Beneficiario	Successivamente alla verifica informale dei requisiti di massima e l'ottenimento delle credenziali da parte di Finpiemonte
Avvio degli investimenti e/o dei progetti di ricerca	Beneficiario	Dal giorno successivo l'invio telematico della PRE-DOMANDA
Invio conferma della pre-domanda (cartaceo o PEC)	Beneficiario	Entro 10 giorni lavorativi dall'invio telematico
Invio modulistica per la compilazione del dossier di candidatura(Business Plan o progetto di R&S)	Finpiemonte	Entro 5 giorni dalla ricezione della PRE-Domanda in formato cartaceo
Invio del Dossier di candidatura completo di allegati (via PEC o raccomandata A/R)	Beneficiario (e eventuale partner di ricerca)	Entro 120 giorni dall'invio telematico della PRE-DOMANDA
Istruttoria di ricevibilità e ammissibilità	Finpiemonte	Entro 90 giorni dal ricevimento di del/dei dossier previsti per il progetto, salvo sospensione per eventuale richiesta di integrazioni
(eventuale) richiesta di informazioni o documentazione integrativa da parte di Finpiemonte	Finpiemonte	In qualsiasi momento durante l'istruttoria di ricevibilità e ammissibilità
(eventuale) Invio documenti integrativi alla domanda richiesti da Finpiemonte	Beneficiario	Entro 30 giorni dalla richiesta di Finpiemonte, o termine superiore indicato nella richiesta
Comunicazione esito (approvazione o rigetto) al Beneficiario e alla Regione Piemonte	Finpiemonte	Al termine del procedimento istruttorio (90gg salvo sospensione per richiesta integrazioni)
(eventuale) Opposizione al rigetto della Domanda	Beneficiario	Entro 10 giorni dal ricevimento del preavviso di rigetto o di revoca
Adozione della Determina di approvazione del Contratto di Inseadimento	Regione	Entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione dell'esito inviato da Finpiemonte
Sottoscrizione del Contratto di Inseadimento	Beneficiario + Regione	Nei tempi concordati tra le parti
Invio delle scheda di monitoraggio sugli investimenti	Beneficiario	Entro il 31/1 e 31/7 di ogni anno, durante l'investimento
Conclusione dell'intervento	Beneficiario	Entro 36 mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto
Rendicontazione finale delle spese	Beneficiario	Entro 180 giorni dalla data dell'ultima spesa relativa all'intervento (fattura o cedolino personale)
Esame rendicontazioni parziali/finale delle spese	Finpiemonte	Entro 90 giorni dalla ricezione del rendiconto
(eventuale) Opposizione all'avvio del procedimento di revoca dell'agevolazione	Beneficiario	Entro 20 giorni dal ricevimento dell'avvio del procedimento di revoca
Invio della Scheda di monitoraggio sulle ricadute del progetto	Beneficiario	Entro il 31/1 di ogni anno per i 5 anni successivi la conclusione dell'investimento

5. ISPEZIONI E CONTROLLI

Finpiemonte verifica il 100% delle rendicontazioni.

Oltre al controllo delle rendicontazioni, durante la realizzazione dell'investimento, Finpiemonte, su propria iniziativa o su indicazione della Regione Piemonte, potrà effettuare controlli anche presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare:

- lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento;
- il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalla presente Scheda di Misura;
- la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte.

Finpiemonte effettua, in ogni caso, almeno un sopralluogo presso l'azienda beneficiaria prima dell'erogazione dell'ultima quota di contributo spettante del 10%.

Il beneficiario deve conservare la documentazione²² e gli elaborati tecnici, amministrativi e contabili relativi all'intervento finanziato predisponendo un "fascicolo di progetto" che deve essere immediatamente disponibile in caso di eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati e deve essere conservata per i 10 anni successivi alla sottoscrizione del contratto.

Durante lo svolgimento del progetto l'azienda è tenuta, indipendentemente dalle rendicontazioni per stato avanzamento o alle erogazioni effettuate, a fornire:

- una scheda di monitoraggio semestrale (indicativamente alle scadenze del 31/1 e 31/7 di ogni anno), durante la realizzazione dell'investimento;
- una scheda di monitoraggio annuale (indicativamente alla scadenza del 31/1 di ogni anno), nei 5 anni successivi la conclusione del progetto.

6. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, REVOCHE E RINUNCE

6.1 Obblighi dei beneficiari

La concessione dell'agevolazione genera per le imprese beneficiarie l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dal Programma, e in particolare a:

- avviare il progetto entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto;
- realizzare il progetto approvato senza introdurre modifiche sostanziali, a meno che sia stata richiesta e ottenuta l'autorizzazione di Finpiemonte;
- concludere il progetto e presentare la rendicontazione nei tempi e nei modi previsti dalla Scheda Tecnica;
- destinare le spese sostenute e i beni acquisiti grazie all'agevolazione esclusivamente agli obiettivi da essa previsti;
- consentire i controlli;
- fornire le informazioni necessarie per il monitoraggio tecnico, finanziario, fisico e procedurale;
- effettuare un'adeguata manutenzione dei beni oggetto dell'agevolazione;
- Informare tempestivamente Finpiemonte riguardo a modifiche sostanziali del progetto (cfr. par.4.5);
- mantenere l'occupazione generata (in termini di ULA) per almeno 5 anni dal raggiungimento dell'obiettivo occupazionale, come approvato da Finpiemonte al termine dell'investimento;
- mantenere attiva (indipendentemente dall'occupazione) la presenza nella Regione Piemonte per almeno 10 anni dall'avvio dell'investimento.

La violazione degli obblighi sopra descritti comporta la revoca dell'agevolazione.

²² La documentazione comprende anche quanto inviato tramite PEC in fase di presentazione della domanda.

6.2 Revoca dell'agevolazione

L'agevolazione potrà essere revocata **totalmente** nei seguenti casi:

- mancato avvio o completamento delle attività e degli investimenti previsti in contratto;
- a seguito della verifica finale venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore al minimo previsto (€ 2.000.000);
- a seguito della verifica finale venisse accertato o riconosciuto una ricaduta occupazionale inferiore all'obiettivo minimo previsto (n°15 addetti);
- il luogo di realizzazione dell'investimento o di svolgimento del progetto sia diverso da quello approvato;
- il beneficiario trasferisca, successivamente alla conclusione dell'intervento, la sede destinataria dell'investimento senza aver informato Finpiemonte;
- a seguito della verifica delle rendicontazioni o di verifiche in loco venisse accertato che l'investimento realizzato sia funzionalmente e sostanzialmente differente da quello ammesso;
- l'impresa venga assoggettata, durante la realizzazione dell'investimento, a procedure concorsuali quali scioglimento, liquidazione, fallimento, concordato preventivo;
- dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e dai controlli emergano inadempimenti da parte dei beneficiari rispetto agli obblighi dalla normativa vigente che abbiano attinenza con le ricadute dell'investimento (gravi violazioni delle norme in materia di edilizia ed urbanistica, di salvaguardia dell'ambiente, di lavoro subordinato, di tutela della sicurezza del lavoro e di prevenzione degli infortuni);
- il beneficiario non consenta l'esecuzione dei controlli;
- la compagine societaria dell'impresa beneficiaria, almeno fino a conclusione dell'investimento, subisca una variazione che comporti il venir meno dei requisiti di accesso;
- i beni acquisiti fruendo dell'agevolazione siano alienati, ceduti o distratti prima dei termini prescritti dalla presente Scheda di misura o dal Contratto, salvo i casi di sostituzione per obsolescenza, furto o distruzione, per un importo superiore al 20% dei costi ammessi;
- in ogni altro caso in cui la revoca sia prevista per legge;

L'agevolazione potrà, inoltre, essere revocata **parzialmente** (con conseguente ricalcolo del contributo spettante) nei seguenti casi:

- qualora l'importo delle spese rendicontato e approvato sia inferiore a quello ammesso;
- qualora la ricaduta occupazionale conclusiva si collochi in una soglia occupazionale differente da quella relativa all'obiettivo occupazionale approvato, secondo le classi di addetti stabilite all'art.3.6;
- i beni acquisiti fruendo dell'agevolazione siano alienati, ceduti o distratti prima dei termini prescritti dalla presente Scheda di misura o dal Contratto, salvo i casi di sostituzione per obsolescenza, furto o distruzione, per un importo non superiore al 20% dei costi ammessi;
- superamento dei divieti di cumulo di cui alla presente Scheda Tecnica e in tutti i casi previsti dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato;

In caso di revoca totale o parziale, il beneficiario deve restituire: a) l'importo eventualmente erogato, maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Commissione Europea²³, vigente alla data della erogazione dell'agevolazione per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella dell'effettiva restituzione delle somme indebitamente percepite; b) i costi sostenuti dalla Regione Piemonte e da Finpiemonte per il recupero delle somme erogate e revocate.

In caso di accertamento delle cause di revoca sopra indicate, Finpiemonte propone alla Direzione regionale competente la risoluzione parziale o totale del Contratto sottoscritto.

6.3 Rinuncia all'agevolazione

I beneficiari possono rinunciare, in qualsiasi momento, all'agevolazione concessa inviando una comunicazione a Finpiemonte a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it.

²³ Consultabile all'indirizzo web: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html).

In caso di rinuncia, i beneficiari sono tenuti alla restituzione delle somme già incassate nelle modalità di cui al paragrafo precedente (6.2).

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Finpiemonte tratterà i dati personali forniti dai beneficiari esclusivamente per le finalità del Programma e per scopi istituzionali, secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

Il consenso al trattamento dei dati è presupposto indispensabile per la partecipazione alla Misura e per tutte le conseguenti attività.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale pro tempore di Finpiemonte.

Se Finpiemonte dovesse avvalersi di altri soggetti per l’espletamento delle operazioni relative al trattamento, l’attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge. Per tali finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità stesse.

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L.R. n. 14/2014 e della L. n. 241/1990 i responsabili dei procedimenti sono:

- per Finpiemonte: il responsabile pro tempore dell’Area Agevolazioni e Strumenti Finanziari (procedimento di concessione) e il responsabile dell’Area Controlli (procedimento di controllo e procedimento di revoca).
- (eventuale) per la Regione Piemonte: il responsabile pro tempore della Direzione Competitività del Sistema regionale;

9. INFORMAZIONI E CONTATTI

Informazioni e chiarimenti sui contenuti del Programma e le modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti a Finpiemonte tramite il form di richiesta presente all’indirizzo web www.finpiemonte.it/urp oppure chiamando il numero 011/57.17.777 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

Allegato 1 – SETTORI AMMISSIBILI (ATECO 2007)

C	ATTIVITA' MANIFATTURIERE
D	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA (sono esclusi i codici 35.14 e 35.23)
E	FORNITURA DI ACQUA, RETI FOGNARIE, ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO
F	COSTRUZIONI (è escluso il codice 41.1)
H	TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (Ammessi SOLO i codici 52.21.4 e 52.29.2)
M	ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE (Ammessi SOLO i codici 71.2 e 72)

Allegato 2 – DEFINIZIONI

- 1. Grande impresa:** La grande impresa è definita in base all'esclusione di appartenenza alle categorie di Micro, Piccola, Media impresa, secondo quanto previsto dal Reg.(UE) 651/14.

Articolo 2 Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese. 1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. 2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Articolo 3 Tipi di imprese considerate ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari 1) Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3. 2) Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle). Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25% dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione: a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1250 000 EUR; b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale d) autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5000 abitanti. 3) Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di una o più altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate. Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui. Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante. 4) Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente. 5) Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata, nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25%, o oltre, da una o più imprese collegate fra loro. La dichiarazione non pregiudica i controlli o le verifiche previsti dalle normative nazionali o dell'Unione.

Articolo 4 Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento. 1) I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e calcolati su base annua. Tali dati sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altre imposte indirette. 2) Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constatata di aver superato su base annua le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, o di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo scostamento avviene per due esercizi consecutivi. 3) Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Articolo 5 Effettivi. Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno.

Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti: dai dipendenti dell'impresa dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa dai proprietari gestori dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti. Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

Articolo 6 Determinazione dei dati dell'impresa. 1) Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi al numero degli effettivi, vengono determinati esclusivamente in base ai conti dell'impresa stessa. 2) Per le imprese associate o collegate, i dati, compresi quelli relativi al calcolo degli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento. Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (la più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata. Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento. 3) Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite consolidamento. Sempre ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi, vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma. 4) Se dai conti consolidati non risultano dati relativi agli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tali dati si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese cui essa è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.

2. **Collaborazione effettiva:** la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono sostenere per intero i costi del progetto e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione.
3. **Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza:** si intende (reg. UE 651/2014) "un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.
4. **Impresa in difficoltà.** Si intende un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione. b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a

seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE. c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione. e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

5. ULA Unità Lavorative Annue. Corrispondono al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti: dai dipendenti dell'impresa dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa dai proprietari gestori dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti. Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

6. Condizioni per ottenere le maggiorazioni dell'intensità di aiuto in caso di collaborazione effettiva tra imprese o tra imprese e un Organismo di ricerca.

L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

i) il progetto:

- prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell'accordo SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70 % dei costi ammissibili, o

- prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10 % dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;

ii) i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.

7. Sviluppo sperimentale: si intende l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

8. Ricerca industriale: si intende la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche.

9. ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo): Modalità di calcolo dell'aiuto che tiene in considerazione, in caso di erogazione in più quote, l'attualizzazione delle erogazioni al loro valore al momento della concessione e secondo. Parimenti, in caso di investimenti realizzati in più anni, i costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Il tasso di interesse utilizzato ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto.

Allegato 3 - ITER DEI PROCEDIMENTI

1. Istruttoria e concessione

Le domande vengono esaminate in ordine cronologico di presentazione del **Dossier di candidatura**. Al termine dell'istruttoria, Finpiemonte comunica l'esito all'impresa inviando una PEC o una lettera raccomandata.

L'istruttoria porta ad uno degli esiti descritti di seguito:

- *Domanda approvata* – il beneficiario deve attendere apposita Determina Dirigenziale della Direzione Competitività per l'approvazione del Contratto e la successiva sottoscrizione sottoscrivere;
- *Valutazione sospesa per richiesta di integrazioni* – l'impresa deve presentare le integrazioni richieste entro **30 giorni** dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte o altro termine superiore previsto nella comunicazione;
- *Domanda respinta* – il richiedente ha diritto di presentare eventuali osservazioni rispetto all'esito entro **10 giorni** dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte.

Le comunicazioni interrompono i termini del procedimento, che riprendono a decorrere dalla ricezione dei documenti inviati dall'impresa o dalla scadenza del termine per la loro presentazione.

Una volta che la domanda è stata approvata e la Direzione Regionale adotta la determina, il beneficiario è tenuto a sottoscrivere il Contratto di Insediamento, pena la revoca della concessione.

2. Controllo delle rendicontazioni

Finpiemonte esamina la rendicontazione finale entro **90 giorni** dal ricevimento dei documenti, con le seguenti modalità:

- a) esame dei documenti presentati dal beneficiario;
- b) eventuali sopralluoghi presso l'impresa;

allo scopo di verificare la corrispondenza del progetto presentato rispetto a quello ammesso al finanziamento e la congruità dei costi sostenuti.

Al termine della verifica finale, Finpiemonte:

- a) comunica l'esito positivo all'impresa beneficiaria
oppure
- b) richiede al beneficiario eventuali integrazioni ai documenti presentati
oppure
- c) comunica all'impresa beneficiaria le non conformità rilevate e il conseguente esito negativo dell'esame

Nei casi previsti ai punti b) e c), l'impresa ha **30 giorni** di tempo dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte per inviare le integrazioni o presentare osservazioni in merito all'esito negativo della verifica (si potranno effettuare dei controlli in loco presso l'impresa anche per valutare la fondatezza delle controdeduzioni inviate).

Se entro questo termine l'impresa:

- a) non invia le integrazioni richieste
oppure

- b) le osservazioni presentate non vengono accolte

nei 30 giorni successivi, Finpiemonte chiude il procedimento di verifica finale con l'avvio del procedimento di revoca parziale o totale del finanziamento.

3. Revoca

3.1. Avvio del procedimento di revoca

Finpiemonte invia all'impresa la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, indicando:

- a) l'oggetto del procedimento,
- b) le cause,
- c) il responsabile del procedimento,
- d) le modalità con cui si può richiedere l'accesso agli atti amministrativi.

L'impresa può presentare le proprie argomentazioni per opporsi al procedimento di revoca **entro 20 giorni** dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte, a mezzo raccomandata a/r o PEC.

Finpiemonte esamina la documentazione presentata dall'impresa entro 30 giorni.

A seguito dell'esame, si possono verificare i due casi seguenti:

- a) Finpiemonte accoglie le osservazioni presentate, l'agevolazione concessa viene confermata e se ne dà comunicazione all'impresa oppure
- b) nel caso in cui l'impresa non abbia presentato controargomentazioni o queste non siano state accolte, Finpiemonte procede alla revoca dell'agevolazione.

3.2. *Provvedimento di revoca dell'agevolazione*

Finpiemonte invia all'impresa la comunicazione relativa al provvedimento di revoca, con la richiesta di restituzione dell'importo dovuto e propone contestualmente, alla Regione Piemonte, la risoluzione del Contratto sottoscritto.

Allegato 4 – Elenco dei Comuni ammessi agli aiuti a finalità regionale (aree 107.3.c.).

Provincia di Biella: Benna; Borriana; Castelletto Cervo; Cavaglià; Cerreto Castello; Cerrione; Crosa; Graglia; Lessona; Massazza; Masserano; Mongrando; Mottalciata; Ponderano; Quaregna; Roppolo; Sandigliano; Strona; Trivero; Valdengo; Vallanzengo; Valle San Nicolao; Verrone; Vigliano Biellese

Provincia del VCO: Anzola d'Ossola; Beura-Cardezza; Domodossola; Gravellona Toce; Omegna; Ornavasso; Pallanzeno; Premosello-Chiovenda; Quarna Sotto; Villadossola.

Provincia di Vercelli: Balocco; Borgosesia; Casanova Elvo; Crescentino; Crova; Fontanetto Po; Formigliana; Gattinara; Quarona; Ronsecco; Rovasenda; Saluggia; San Germano Vercellese; San Giacomo Vercellese; Serravalle Sesia; Trino; Varallo.